

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA



delle **GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
N. 21 del 27/06/2013

Capo I - Principi generali

Articolo		Pagina
1	Finalità	3
Capo II - Campi di intervento e organizzazione territoriale		
2	Campi di intervento	3
3	Emergenze ambientali e Protezione Civile	4
4	Coordinamento delle GAV	4
5	Responsabile e Vice-Responsabile del raggruppamento territoriale	5
6	Compiti del Responsabile del raggruppamento	5
Capo III - Nomina a Guardia Ambientale Volontaria		
7	Idoneità alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria	5
8	Nomina a Guardia Ambientale Volontaria	6
9	Sospensione o revoca della nomina a Guardia Ambientale Volontaria	6
Capo IV - Compiti e Doveri delle Guardie Ambientali Volontarie		
10	Compiti e doveri delle Guardie Ambientali Volontarie	6
11	Codice deontologico delle Guardie Ambientali Volontarie	7
12	Servizi validi per il computo delle ore	7
13	Astensione temporanea, dimissioni e congedo	7
Capo V - Gestione amministrativa e ambito del servizio		
14	Gestione amministrativa delle Guardie Ambientali Volontarie	8
15	Convenzioni	8
16	Ambito del servizio	8
17	Integrazione con il Corpo di Polizia Provinciale	8
18	Copertura assicurativa e tutela giuridica delle Guardie Ambientali Volontarie	9
19	Uniforme e contrassegni delle Guardie Ambientali Volontarie	9
20	Sistema di teleprenotazione	9
21	Tesserino di riconoscimento	9
22	Rapporti di servizio	10
23	Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio	10
24	Fascicolo matricolare	10
25	Rimborso spese ed uso dell'autovettura privata	10
26	Mezzi in dotazione - Uso e Conservazione	10
Capo VI - Norme disciplinari		
27	Le sanzioni disciplinari	11
28	Richiamo verbale	11
29	Richiamo scritto	11
30	Sospensione temporanea dal servizio	11
31	Revoca della nomina a Guardia Volontaria	11
32	Procedura per il rilievo ed irrogazione delle sanzioni	12
33	Schema applicativo delle sanzioni disciplinari	12
34	Abrogazioni	13

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità

La Provincia di Grosseto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 157/92, , degli artt. 51 e 53 della LRT 3/94 e della LRT 7/98, con successive modifiche ed integrazioni, coordina l'attività della Vigilanza Ambientale Volontaria esercitata per le materie espressamente richiamate nella normativa sopra citata.

Il presente Regolamento disciplina l'espletamento del servizio di vigilanza volontaria da parte delle Guardie Ambientali Volontarie (di seguito denominate GAV) il cui coordinamento è delegato all'Area Polizia Provinciale.

Le GAV in possesso dei requisiti determinati dall'art. 2, comma 5, della L.R.T. n. 7/1998, fanno parte del Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria.

Esse operano per l'intero territorio provinciale allo scopo di:

- fornire alla comunità informazioni e consulenze per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- promuovere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
- concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia ambientale.
- educazione partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole.
- salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

Nello svolgimento delle attività istituzionali alle GAV viene privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo.

Capo II - Campi di intervento e organizzazione territoriale

Art. 2 Campi di intervento delle GAV

Fermo restando che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi di intervento delle GAV previsti da leggi dello Stato e da leggi della Regione Toscana nonché da quanto disposto dall'art. 2 - comma 3 - deliberazione G.R.T. 06.04.1998 n. 331, sono:

- a) Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne.
- b) Conservazione della risorsa suolo.
- c) Tutela della qualità dell'aria.
- d) Conservazione della flora e della vegetazione.
- e) Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.
- f) Tutela della fauna selvatica.
- g) Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso.
- h) Controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Le GAV svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale che regolamenta i campi di intervento citati che trovano attualmente applicazione nelle seguenti leggi:

- LRT 7/05 - Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione pesca nelle acque interne
- L. 157/92 - Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
- LRT 3/94 - Recepimento della Legge 157/92
- LRT 3/95 - Tassidermia ed imbalsamazione
- LRT 16/99 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
- LRT 50/95 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi
- LRT 59/09 - Norme per la tutela degli animali e dell'anagrafe canina
- LRT 48/94 - Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore

- LRT 39/00 - Legge forestale della Toscana
- LRT 56/00 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali della flora e fauna
- LRT 394/91 - Legge quadro sulle aree protette
- LRT 49/95 - Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree protette di interesse locale
- D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale
- D.Lgs. 42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Sono compresi gli atti istitutivi di aree protette statali e regionali. Rientrerà nei campi di competenza delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione delle suddette leggi. Oltre che nell'ambito della normativa statale e regionale, il potere di accertamento delle GAV è esteso alle:

- violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a GAV;
- violazioni alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38, comma secondo, Legge 8.06.1990 n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e siano comunque finalizzate alla tutela dell'ambiente.

Art. 3 - Emergenze Ambientali e Protezione Civile

Nei casi di emergenze ambientali la Polizia Provinciale può allertare le GAV coordinate e porle a disposizione delle autorità competenti.

A tale scopo il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale, d'intesa con il Dirigente della Protezione Civile, trasmette al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la scheda informativa di cui al D.P.R. di attuazione dell'art. 18 della Legge 225/92 e della Legge 266/91 indicando tra l'altro i settori di possibile utilizzazione specifica.

Il Comitato di coordinamento GAV, provvede ad organizzare periodici corsi di aggiornamento e addestramento.

Possono essere anche previste richieste di concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e al miglioramento della preparazione tecnica, da indirizzare al Dipartimento della Protezione Civile secondo le modalità dell'art. 2 del D.P.R. 613/94.

Tutta l'organizzazione della GAV della Provincia di Grosseto partecipa all'attuazione del piano provinciale per la prevenzione e la protezione dei boschi dagli incendi.

Art. 4 - Coordinamento delle GAV

Presso la sede della Polizia Provinciale, è costituito, con specifico atto del Comandante, il Comitato di Coordinamento che disciplina l'attività delle GAV, con il compito di proporre azioni di indirizzo e programmazione, composto dal Comandante della Polizia Provinciale che lo presiede, o dal suo delegato, dall'Ufficiale o Ufficiali di coordinamento, dai responsabili dei Raggruppamenti territoriali, o in loro sostituzione, dai vice/responsabili, dal responsabile amm.vo della polizia Provinciale che assume anche la funzione di segretario verbalizzante. Il Comitato che ha sede presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale, è convocato dal Comandante e si riunisce quando necessario e comunque almeno una volta l'anno.

Le indicazioni del Comitato di Coordinamento dovranno risultare da apposito verbale scritto, redatto dal responsabile amministrativo e sottoscritto dal Comandante.

Il Comitato di Coordinamento provvede inoltre a:

- proporre i raggruppamenti territoriali nei quali le GAV svolgono il servizio di vigilanza. Detti raggruppamenti possono essere modificati, con atto a parte del Comandante, per esigenze di operatività;
- valutare la consistenza numerica delle GAV assegnate ai singoli raggruppamenti proponendo eventuali modifiche all'assegnazione al fine di ottenere uniformità ed omogeneità di distribuzione;
- proporre gli indirizzi di intervento delle GAV secondo programmi di lavoro concordati con i Dipartimenti dell'Amministrazione Provinciale;
- proporre alla Provincia, laddove se ne ravvisi la necessità, i corsi di aggiornamento obbligatori.

Art. 5 - Responsabile e Vice-Responsabile di Raggruppamento Territoriale

La Provincia, su indicazione del raggruppamento territoriale interessato, provvede a nominare un Responsabile ed un Vice-Responsabile per ogni raggruppamento con apposito provvedimento del Comandante della Polizia Provinciale.

L'indicazione da parte del raggruppamento avviene a seguito di una votazione a semplice maggioranza dei presenti convocati in assemblea. Non è ammessa la delega.

Il Responsabile del raggruppamento ed il suo sostituto rimangono in carica per 4 anni, salvo possibilità di rinnovo dell'incarico che comunque non potrà essere superiore ai 8 anni.

Le dimissioni dall'incarico o la sfiducia con voto palese di almeno due terzi delle votanti guardie volontarie appartenenti al raggruppamento rendono vacante l'incarico e danno origine ad una nuova votazione.

In caso di mancate indicazioni da parte del raggruppamento alla nomina del Responsabile di raggruppamento e suo sostituto provvede d'ufficio il Comandante della Polizia Provinciale.

Art. 6 - Compiti del Responsabile del Raggruppamento Territoriale

I compiti del Responsabile del Raggruppamento sono:

- provvedere all'organizzazione nel dettaglio dei servizi quindicinali tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- verificare il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento segnalando alla Polizia Provinciale, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti;
- trasmettere tempestivamente alla Polizia Provinciale copia dei tabulati quindicinali dei servizi programmati;
- visionare e verificare i rapporti di servizio vistandoli e provvedendo senza ritardo al successivo inoltro all'Ufficio di Coordinamento richiedendo, se necessario, eventuali ulteriori accertamenti;
- ricevere la disponibilità, di norma quindicinale, a svolgere i servizi di vigilanza da parte delle GAV coordinate;
- informare le GAV sulle novità normative e di servizio;
- custodire il materiale affidato al Raggruppamento Territoriale;
- rappresentare la Vigilanza volontaria, nelle riunioni istituzionali ove richiesto

Capo III - Nomina a Guardia Ambientale Volontaria

Art. 7 - Idoneità alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della L.R.T. n. 7/1998, l'idoneità alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria viene conseguita dopo il superamento di un esame sostenuto avvalendosi della commissione provinciale all'uopo nominata dal Comandante della Polizia Provinciale e conforme a quanto previsto dal successivo art. 7 della stessa legge regionale.

Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda, su modelli predisposti dalla Polizia Provinciale, alla Provincia di Grosseto dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) avere raggiunto la maggiore età ;
- c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- d) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso né di aver usufruito degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.
- e) non aver subito, nei tre anni precedenti alla domanda di esami, sanzione amministrativa per violazioni alla normativa relativa alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico nonché all'attività faunistico-venatoria e ittica;

f) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria, accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;

g) essere residenti in Toscana.

I soggetti di cui sopra rivestono durante il loro servizio la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa esercitando i relativi poteri d'accertamento come previsto dall'art. 13 della Legge 689/1981.

Art. 8 - Nomina a Guardia Ambientale Volontaria e tirocinio

A seguito del superamento dell'esame di idoneità davanti alla relativa commissione la Provincia, su richiesta dell'interessato adotta il provvedimento di nomina a GAV rilasciando il tesserino di riconoscimento

Il candidato che ha superato l'esame di idoneità dinanzi alla competente commissione assume la qualifica di aspirante Guardia Ambientale Volontaria.

A seguito della nomina entro i successivi sei mesi la Guardia deve effettuare un periodo di tirocinio consistente nello svolgimento di almeno sei servizi, affiancando, previa comunicazione alla Polizia Provinciale, una o più pattuglie di GAV impegnate nei servizi di vigilanza.

Art. 9 - Sospensione o revoca della nomina a Guardia Ambientale Volontaria

Il Comandante della Polizia Provinciale adotta il provvedimento di sospensione o revoca della qualifica di Guardia Ambientale Volontaria ai sensi di quanto disposto dagli articoli di cui al Capo VI del presente Regolamento.

Capo IV - Compiti e doveri delle GAV

Art. 10 - Compiti e doveri delle GAV

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della L.R.T. 7/98 e dalla delibera G.R. n. 331 del 6 aprile 1998 i servizi delle GAV dovranno essere svolti nel rispetto del presente Regolamento.

Le GAV sono inoltre tenute a:

- a) realizzare i programmi di intervento così come predisposti dal Comitato di coordinamento e/o dell'ufficiale responsabile di zona della Polizia Provinciale;
- b) assicurare, salvo deroghe concesse per comprovate necessità, almeno 8 ore di servizio al mese e comunque 96 ore annue comunicando con preavviso di norma mensile al responsabile del raggruppamento le disponibilità di giornate ed orario;
- c) comunicare, per iscritto, senza ritardo al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 5, della L.R.T. 7/98.

Per le GAV convenzionate le modalità di svolgimento del servizio sono definite nell'apposita convenzione.

In servizio la Guardia Ambientale Volontaria deve:

- attivare il servizio di teleprenotazione con le modalità di cui all'art. 23 del presente regolamento;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dalla Polizia Provinciale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di Pubblico Ufficiale, ricordando sempre di operare con cortesia e fermezza;
- prevenire e reprimere qualsiasi violazione amministrativa alle norme vigenti nelle materie di competenza, contattando la Polizia Provinciale in presenza di una violazione penale per un suo eventuale intervento se possibile o relazionando per iscritto al Comandante della PP senza ritardo;

- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, trasmettendoli senza ritardo ai Responsabili di raggruppamento i quali provvedono ad inviarli alla PP;
- qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo le controdeduzioni, quando richieste, trasmettendole senza ritardo alla PP;
- indossare correttamente la divisa prevista durante il servizio. Non è consentito indossare altro vestiario se non espressamente autorizzato dal Comandante;
- usare la massima diligenza nella custodia ed uso dei mezzi, materiali ed attrezzature eventualmente in dotazione;
- partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento indicati dalla Provincia;
- svolgere il servizio di vigilanza in coppia e con unico automezzo, salvo specifica e diversa autorizzazione del Comandante;
- svolgere il servizio di vigilanza senza armi e mezzi di coercizione di qualsiasi genere, anche se regolarmente autorizzate da altre autorità, con eccezione delle attività previste all'art. 37 della L.R.T. 3/94;
- non comunicare con i mezzi di informazione senza autorizzazione del Comandante;
- svolgere servizio esclusivamente nel distretto assegnato. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante.
- alla GAV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio distretto e nelle sole giornate che espletano il servizio di vigilanza volontaria.

Art. 11 - Codice deontologico della GAV

La GAV:

- svolge i propri compiti sempre tenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; tiene una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Provincia; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
- agisce senza fini di lucro;
- si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono promosse dalla Provincia;
- osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria attività;
- rispetta le leggi, il regolamento, le norme di servizio attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dalla Polizia Provinciale e si impegna a sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto;
- quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che rappresenta.

Art. 12 - Servizi validi per il computo delle ore

Sono considerati servizi validi per il computo delle ore obbligatorie previste dal precedente articolo 10 lett. b), i servizi di vigilanza territoriale effettuati per conto della Provincia e risultanti dal sistema di teleprenotazione di cui all'articolo 20 del presente regolamento con gli orari di apertura e chiusura del servizio, i servizi di informazione ed educazione ambientale, le riunioni operative, i servizi di segreteria nei vari raggruppamenti, nonchè quanto autorizzato dal Comandante della Polizia provinciale.

Ogni altro servizio per il quale sia necessaria la qualifica di Guardia Volontaria, ma diverso da quelli espressamente richiamati in questo articolo, non entra a far parte del monte ore.

Nell'arco della stessa giornata l'attività di GAV è incompatibile con le altre attività di vigilanza volontaria.

Art. 13 - Astensione temporanea, dimissioni e congedo

Quando la GAV, per giustificati motivi, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi di servizio di cui all' art. 10 del presente regolamento, deve darne comunicazione scritta alla Polizia Provinciale, indicando la data di cessazione temporanea e quella approssimativa di rientro in servizio.

In caso di dimissioni volontarie la Guardia, qualunque sia l'incarico che ricopre, deve darne comunicazione scritta alla Polizia Provinciale. La comunicazione di dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari. Deve però essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

Contestualmente alle dimissioni deve essere riconsegnato oltre al tesserino di riconoscimento, tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Provincia, con addebito in caso di mancata restituzione.

Capo V - Gestione amministrativa e ambito del servizio

Art. 14 - Gestione amministrativa delle GAV

La gestione amministrativa delle Guardie Volontarie è di competenza della Polizia Provinciale. Per favorire il collegamento con le varie associazioni venatorie, ambientaliste e agricole ed altri soggetti legittimati interessati dall'attività di Vigilanza Volontaria possono essere predisposte specifiche convenzioni o accordi.

Le convenzioni e gli accordi individuano oggetto, modalità e durata dell'intervento in modo coerente con gli indirizzi contenuti nel programma provinciale stilato dal Comitato di Coordinamento.

L'organizzazione del servizio delle GAV si articola in due momenti distinti ma integrati tra loro:

- a) Servizi svolti da GAV organizzati in gruppi e appartenenti ad associazioni che opereranno in convenzione di seguito denominate "*Guardie Ambientali Volontarie convenzionate*".
- b) Servizi svolti da GAV direttamente organizzati dalla Provincia di seguito denominate "*Guardie Ambientali Volontarie coordinate*".

Art. 15 - Convenzioni

L'organizzazione delle GAV convenzionate è regolata da apposita convenzione tra la Provincia di Grosseto e l'Associazione che disciplini complessivamente numero, nominativi e le modalità di impiego delle Guardie e determini i rapporti tra le medesime, compresa l'eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione dell'impiego delle stesse GAV.

Le convenzioni hanno validità triennale e sono verificate annualmente con atto del Dirigente/Comandante della Polizia Provinciale.

Le GAV che scelgono di essere convenzionate, possono aderire ad una sola convenzione.

Art. 16 - Ambito del Servizio

Fermo restando che il riconoscimento della qualifica di Guardia Ambientale Volontaria ha validità in tutto il territorio provinciale, le stesse sono dislocate sul territorio della Provincia di Grosseto in raggruppamenti territoriali.

La Polizia Provinciale, sentito il Comitato di Coordinamento, con specifico atto del Comandante individua il numero dei raggruppamenti, la loro dimensione e i confini che potranno essere modificati in base alle esigenze organizzative.

La distribuzione delle GAV nei raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, fermo restando il divieto per le medesime guardie, di operare al di fuori del distretto assegnato se non autorizzate preventivamente dal Comandante.

Durante l'espletamento del servizio con i propri automezzi, le GAV sono comprese nella deroga di cui all'art. 3 della L.R.T. n. 48/1994.

Art. 17 - Integrazione con il Corpo di Polizia Provinciale

L'Ufficiale/i di zona responsabile/i e gli agenti della Polizia Provinciale rappresentano il riferimento operativo delle GAV dislocate sul territorio.

Il personale della PP fornisce supporto tecnico/giuridico alle attività di vigilanza ed interviene, se possibile, quando si è verificata una violazione penale alle normative vigenti che l'attività di prevenzione delle GAV non è valsa ad evitare.

Art. 18 - Copertura assicurativa e tutela giuridica delle GAV

Fermo restando che le responsabilità civili o penali, causate da comportamenti dolosi posti in essere rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia di Grosseto, la stessa provvede a stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle G.A.V.

Per le GAV convenzionate, sarà l'Associazione a provvedere alla copertura assicurativa di cui sopra.

Art. 19 - Uniforme e contrassegni delle GAV

Per la GAV coordinate l'uniforme verrà fornita dalla provincia che con disciplinare interno adotterà il modello di uniforme fermo restando che in ogni caso dovrà essere tale da escludere la stretta somiglianza con l'uniforme della Polizia Provinciale.

Per le GAV convenzionate, operanti in gruppi appartenenti alle associazioni, l'uniforme della stessa tipologia di quella prevista nel disciplinare interno, sarà fornita dalla associazione cui appartengono.

In casi eccezionali il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale può autorizzare le GAV ad operare in abiti civili. Tali operazioni devono risultare nel foglio di servizio.

E' vietato portare l'uniforme fuori dall'orario di servizio.

L'uniforme, ovvero l'attrezzatura o quant'altro fornito alle GAV dalla Provincia resta di proprietà di quest'ultima. Il materiale di cui sopra deve essere riconsegnato alla stessa qualora la GAV cessi dal servizio per qualsiasi motivo, con addebito in caso di mancata restituzione.

La GAV ha facoltà di acquistare, a sue spese, capi di abbigliamento identici a quelli assegnati.

Alle GAV con meno di un anno di servizio in luogo della divisa può essere temporaneamente assegnata la pettorina ed il berretto. Pettorina e berretto sono altresì assegnati all'aspirante GAV durante il periodo di tirocinio di cui all'articolo 8. Il completamento della divisa dopo il primo anno di servizio ed il rinnovo dei capi usurati avviene compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 20 - Sistema di teleprenotazione

L'inizio e la fine del servizio delle GAV sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dalla Provincia di Grosseto. Durante il suddetto arco temporale le GAV rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i poteri di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

I servizi notturni (effettuati dopo le ore 22,00 o prima delle ore 06,00) non verranno considerati dal sistema di teleprenotazione e dovranno quindi essere preventivamente autorizzati dal comandante della Polizia Provinciale che provvederà in merito.

I servizi programmati al di fuori delle modalità previste dal Regolamento (che sono la teleprenotazione o la comunicazione preventiva alla P.P.) non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo biennale o per i rimborsi in convenzione.

Art. 21 - Tesserino di riconoscimento

Le GAV sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento predisposto dalla Provincia contenente:

- logo della Regione Toscana, “Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale”, “Guardia Ambientale Volontaria”;
- la scritta “Provincia di Grosseto”, cognome, nome, data e luogo di nascita e la foto del titolare;
- la scritta “Guardia Ambientale Volontaria - agente di polizia amministrativa”, atto di nomina e numero del tesserino (o matricola), sul retro, la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Art. 22 - Rapporti di servizio

La Provincia fornisce a tutte le GAV il blocchetto dei rapporti di servizio. I rapporti di servizio vanno compilati dalla pattuglia alla fine di ogni servizio.

Il rapporto di servizio deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, ed in particolare deve essere dettagliata la voce “oggetto del servizio”. La copia del rapporto, in originale, deve essere consegnata senza ritardo al Responsabile del raggruppamento o a suo incaricato.

Art. 23 - Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle GAV

La Provincia provvede a fornire a tutte le GAV i blocchetti per i processi verbali di accertamento e contestazione e i relativi sequestri amministrativi. Provvede inoltre a fornire il prontuario delle violazioni ambientali ed il materiale cartaceo necessario per il servizio.

Le GAV sono responsabili della conservazione e dell'uso di detto materiale.

Gli originali dei verbali di accertamento e contestazione devono essere consegnati, senza ritardo, al Comando della Polizia Provinciale.

Nel caso in cui le GAV operino sequestri ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, le cose sequestrate dovranno essere consegnate senza alcun ritardo al Comando della Polizia Provinciale o all'Ente competente. L'ufficiale responsabile o l'agente delegato provvede a rilasciare ricevuta mediante timbratura sulla copia del verbale di contestazione nonché di sequestro.

Nel caso in cui le GAV accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale informando tempestivamente l'Ufficiale di PG della Polizia Provinciale.

Art. 24 - Fascicolo matricolare

Per ogni Guardia Ambientale Volontaria a cura della Polizia Provinciale è istituito e custodito un fascicolo matricolare in cui vengono annotati e collezionati atti di nomina e scadenze relative al servizio, quali: generalità, residenza, gruppo di appartenenza e trasferimenti, auto private usate per servizio, corsi frequentati, incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, ricompense, vestiario e materiale assegnato, varie.

Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio.

Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

Art. 25 - Rimborso spese ed uso dell'autovettura privata

Nel caso in cui le GAV coordinate si trovino ad operare con propri mezzi, ciò dovrà risultare dal rapporto di servizio, siglato dal responsabile del raggruppamento, nel quale sarà indicata la targa e il numero dei chilometri percorsi, nonché l'oggetto del servizio debitamente dettagliato. Per tale uso del mezzo privato, la Provincia provvederà a rimborsare il consumo del carburante nella misura prevista dalla vigente normativa, previa presentazione della relativa documentazione e sempre a seconda delle disponibilità di bilancio.

Il Comandante della Polizia Provinciale definisce, tramite apposito disciplinare ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, le spese rimborsabili sostenute dalla GAV coordinata per lo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria con il mezzo privato, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso e stabilisce le modalità per l'utilizzo dei veicoli eventualmente messi a disposizione dalla Provincia.

Per le GAV convenzionate, le spese rimborsabili sono definite nell'apposita convenzione con l'Associazione.

Art. 26 - Mezzi in dotazione - Uso e Conservazione

La Provincia può provvedere all'eventuale fornitura di veicoli alle GAV coordinate secondo le necessità di servizio e le disponibilità di bilancio.

Le GAV convenzionate operanti per conto delle Associazioni e negli ambiti privati o gestiti da Enti Pubblici, provvederanno per loro conto.

Le GAV coordinate sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. Eventuali danni causati ai mezzi di servizio di proprietà della Provincia e in uso alle GAV, devono essere tempestivamente comunicati al Comandante della Polizia Provinciale.

Il Comandante assegna le macchine in dotazione alla vigilanza volontaria indicando il luogo del loro ricovero.

Il Comandante può, in casi particolari, autorizzare il trasporto delle GAV sui veicoli di proprietà della Provincia di Grosseto.

Capo VI - Norme disciplinari

Art. 27 - Le sanzioni disciplinari

La GAV che viola quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, è soggetta alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale (da redigere in forma scritta)
- richiamo scritto
- sospensione
- revoca

La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il servizio.

La sanzione è inflitta dal Comandante della Polizia Provinciale.

Art. 28 - Richiamo verbale

Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

Art. 29 - Richiamo scritto

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- reiterazione di lievi mancanze;
- negligenza in servizio;
- mancanza di correttezza nel comportamento;
- inosservanza al codice deontologico e alle norme di comportamento;
- mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento indicati dalla Provincia.

Art. 30 - Sospensione temporanea dal servizio

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo di almeno 3 mesi.

La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, nonché la perdita temporanea dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo previsti nel regolamento, con decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Art. 31 - Revoca della nomina a Guardia Volontaria

La Guardia Volontaria sottoposta a procedimento penale e/o amministrativo è obbligata a darne immediata comunicazione alla Polizia Provinciale. La perdita dei requisiti necessari per il decreto di nomina comporta la revoca della nomina a Guardia Volontaria.

In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato già la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l'interessato nonché il Comitato di Coordinamento, la Provincia dispone anche la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere disposta dalla Provincia, anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

Art. 32 - Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

Il procedimento disciplinare viene attivato a seguito di rapporto trasmesso al Comandante della Polizia Provinciale.

Entro 30 gg. dalla ricezione del rapporto, il Comandante comunica all'interessato, con raccomandata A/R, l'attivazione del procedimento disciplinare.

In detta comunicazione deve essere riportato, il giorno e la località dove si sono svolti i fatti e le motivazioni per le quali viene attivato il procedimento, prefiggendo un termine non superiore a 15 gg. per far pervenire scritti difensivi da parte dell'interessato o per chiedere di essere personalmente ascoltato.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 gg. dalla data della comunicazione all'interessato. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data il procedimento si estingue.

Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni adottate dalla GAV viene irrogata la sanzione applicabile tra quelle indicate dagli artt. 28, 29, 30 e 31 del presente Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui agli stessi articoli. Quando si ritenga di non dover procedere disciplinarmente, si dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato.

Tutte le sanzioni disciplinari sono iscritte nel fascicolo personale della GAV.

Art. 33 - Schema applicativo delle sanzioni disciplinari

Non assicurare almeno 8 ore mensili di servizio di vigilanza o almeno 96 ore/anno	Sospensione per 6 mesi	da 0 a 48 ore	In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi che abbiano comportato già due sospensioni si procede alla REVOCA DELLA NOMINA
	Sospensione per 3 mesi	da 49 a 95 ore	
NON attivare e/o chiudere il servizio di teleprenotazione.	RICHIAMO SCRITTO		In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località in modo difforme da quello concordato	RICHIAMO SCRITTO		In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Operare in mancanza di prudenza, diligenza e perizia mantenendo un comportamento non consono alla qualifica di Pubblico Ufficiale	RICHIAMO SCRITTO		In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
NON compilare in modo chiaro e	RICHIAMO SCRITTO		In caso di recidiva si applica la

completo i processi verbali, le relazioni di servizio e ogni eventuale atto previsto		sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Mancato inoltro dei processi verbali alla Polizia Provinciale entro 10 gg. dalla contestazione e in caso di materiale sequestrato entro 3 gg. dal sequestro amministrativo	RICHIAMO SCRITTO	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
NON indossare la divisa nello svolgimento del servizio di vigilanza volontaria	RICHIAMO SCRITTO	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
NON partecipare senza giustificato motivo alle riunioni periodiche del coordinamento ancorché ai corsi di aggiornamento obbligatorio	RICHIAMO SCRITTO	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
NON comunicare al Responsabile del raggruppamento la disponibilità di giornate ed orari mensili	RICHIAMO SCRITTO	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Svolgere il servizio di vigilanza con armi o mezzi di coercizione di qualsiasi genere	REVOCA della nomina	
Esercitare la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle giornate in cui si svolge il servizio di vigilanza volontaria nelle zone previste dalla teleprenotazione	SOSPENSIONE per sei mesi	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per un anno
Comunicare con i mezzi di informazione senza l'autorizzazione del Comandante	RICHIAMO SCRITTO	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Mancata comunicazione alla Polizia Provinciale della perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento	SOSPENSIONE della qualifica di Guardia Volontaria fino alla definizione del procedimento penale o amministrativo	
Abusare della propria qualità e dei poteri derivati dalla qualifica di Pubblico Ufficiale	REVOCA della nomina	
Tutto ciò che non è espressamente richiamato dal presente articolo o lievi mancanze abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza nello svolgimento del servizio di vigilanza	RICHIAMO VERBALE	In caso di recidiva si applica la sanzione di RICHIAMO SCRITTO

Art. 34 - Abrogazioni

E' abrogato il "Regolamento Generale della vigilanza volontaria" approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 20 del 06/06/2008.